

deliberazione n. 49

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017, N. 58

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 4/16, a iniziativa del Consigliere Marconi “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato” dando la parola al consigliere di maggioranza Luca

Marconi e al consigliere di minoranza Romina Pergolesi, relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Luca Marconi;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma

1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3'. Regolamentazione delle sale del commiato".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMiato

Art. 1

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le parole: “Sale di commiato” o “sale di commiato”, ovunque presenti nel r.r. 3/2009, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Sale del commiato” o “sale del commiato”.